



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
7	31 marzo 2021

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Approvazione delle aliquote della rinnovata Imposta Municipale Propria (I.M.U. - ex lege 27 dicembre 2019 n. 160 - legge di bilancio 2020). Anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese marzo in Cremona, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione dell'Avv. Lamberto Ghilardi, Vice Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Riccardo Merli, Cinzia Marenzi, Alessandro Fanti. Il Consiglio Comunale si svolge mediante connessione alla piattaforma Webex Meetings come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 12 maggio 2020 circa i "Criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza".

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

NOMINATIVI	PRESENTI	NOMINATIVI	PRESENTI
ARENA GIUSEPPE	SI	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	GIUST.	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	SI
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 31	
votanti:	n. 31	
voti favorevoli n.	20	(Barcellari – Bellini – Canale – Carletti – Chittò – Fulco – Gagliardi – Galimberti – Ghelfi – Kakou – Loffi – Manfredini – Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri – Villani – Zucchetti)
voti contrari n.	9	(Arena – Ceraso – Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi – Sommi – Ventura – Zagni)
astenuti n.	2	(Bencivenga - Burgazzi)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 31	
votanti:	n. 31	
voti favorevoli n.	20	(Barcellari – Bellini – Canale – Carletti – Chittò – Fulco – Gagliardi – Galimberti – Ghelfi – Kakou – Loffi – Manfredini – Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri – Villani – Zucchetti)
voti contrari n.	9	(Arena – Ceraso – Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi – Sommi – Ventura – Zagni)
astenuti n.	2	(Bencivenga - Burgazzi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamata:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e l'istituzione di una nuova Imposta municipale propria, disciplinata dai commi dal 739 al 783;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: "Approvazione delle Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: "Approvazione delle aliquote della rinnovata Imposta Municipale Propria (I.M.U. - ex legge 27dicembre 2019 n. 160 - legge di bilancio 2020). Anno 2020".

MOTIVAZIONE

1) La legge n. 160/2019 individua:

- nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota base che può essere aumentata fino al raggiungimento del limite massimo del 10,6 per mille e diminuita sino all'azzeramento;
- nello 0,5% (5,00 per mille) l'aliquota per l'abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, che può essere aumentata sino allo 0,6% (6 per mille) e diminuita fino all'azzeramento;

- nello 0,1% (1,00 per mille) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale che può essere ridotta fino all'azzeramento;
- nello 0,1% (1,00 per mille) l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che può essere aumentata sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuita fino all'azzeramento;
- nello 0,76% (7,6 per mille) l'aliquota per i terreni agricoli che può essere aumentata sino al 1,06% (10,6 per mille) o diminuita sino all'azzeramento;
- nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) è riservata allo Stato), che può essere aumentata sino allo 1,06% (10,6 per mille) o diminuita sino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille).

2) Posto quanto sopra e in considerazione della mancata emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1 comma 756 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, volto a stabilire la diversificazione delle aliquote con riferimento a particolari fattispecie individuate dal decreto medesimo, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, vengono approvate come riportate nella tabella figurante quale allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3) L'aliquota ordinaria viene individuata nel 10,6 per mille (1,06%), confermando quella già approvata per l'anno 2020, al fine di consentire il reperimento delle necessarie risorse di bilancio per poter garantire l'erogazione dei servizi istituzionali.

4) Con l'intento di dare continuità al trattamento fiscale si confermano le seguenti aliquote già deliberate per l'anno 2020:

- si azzerava l'aliquota prevista per gli immobili rurali ad uso strumentale;
- si azzerava l'aliquota prevista per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- si applica l'aliquota dello 0,6% (6,00 per mille) relativamente alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- si applica l'aliquota dello 0,81% (8,1 per mille) per i terreni agricoli;
- si applica l'aliquota massima dello 1,06% (10,6 per mille) per le abitazioni non locate, negozi e botteghe non locate e unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita, così come specificato da regolamento.

5) Vengono confermate altresì le seguenti aliquote, già deliberate per l'anno 2020, ridotte rispetto all'aliquota ordinaria:

- 0,75% (7,5 per mille) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, per non appesantire la pressione fiscale su queste tipologie di immobili;
- 0,51% (5,1 per mille) per le Onlus ed enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in persone giuridiche di diritto privato al fine di agevolare questa tipologia di contribuenti in considerazione della particolare attività svolta (ad esclusione dei fabbricati di cui alla categoria catastale D);
- 0,86% (8,6 per mille) per le Botteghe ed attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia, per incentivare la prosecuzione di tali attività;
- 0,88% (8,8 per mille) per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado a salvaguardia di un'imposizione fiscale ridotta per tali fattispecie di immobili;
- 0,96% (9,6 per mille) per gli opifici e per i negozi e botteghe per non aumentare ulteriormente la pressione fiscale sul settore industriale, commerciale ed artigianale;
- 0,81% (8,1 per mille) per le abitazioni di tipo rurale, per non aumentare la pressione fiscale sugli operatori del settore agricolo;
- 0,94% (9,4 per mille) per gli immobili locati a canone agevolato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998, per favorire la realizzazione dell'accordo territoriale del Comune di Cremona sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazione agevolati.

6) Si prevedono ulteriori aliquote ridotte rispetto all'aliquota ordinaria, al fine di incentivare nuovi insediamenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari in materia di Nuova Imposta Municipale Propria:

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria A/10, C/2 e C/3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario avanzato realizzati nell'area ex Annonario (CR.2), nel

rispetto di quanto disposto dal documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria D di nuova costruzione e dismessi e ristrutturati destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per le unità immobiliari oggetto di nuovi insediamenti di cui all'Accordo per l'Attrattività - AttrACT sottoscritto tra il Comune di Cremona e Regione Lombardia finalizzato all'attrazione degli investimenti e alla valorizzazione dell'offerta localizzativa nel Comune di Cremona;

- 0,76% (7,6 per mille) per le unità immobiliari utilizzate per nuovi insediamenti di commercio di vicinato, artigianato (di servizio e artistico), del terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive, istruzione formazione e assistenza, attività culturali) e studi professionali all'interno dei Nuclei di antica formazione: Centro Storico, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio Comunale, provenienti da un periodo di mancata locazione di almeno anni uno;

- 0,76% (7,6 per mille) per i fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario e artigianale dei gruppi catastali, A/10, C/2 e C/3 realizzati nelle aree dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;

- 0,76% (7,6 per mille) per i fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale del gruppo catastale D realizzati nelle aree dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio.

7) Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", è stabilita la riduzione dell'aliquota al limite minimo consentito dall'art. 1 comma 744 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) pari allo 0,76% (7,6 per mille), i cui proventi, conseguentemente, sono interamente riservati allo Stato.

8) La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria considerata la necessità di comunicare tempestivamente al MEF l'adozione del provvedimento.

PRE-VERIFICHE

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 3 marzo 2021 dal Direttore del Settore Economico – Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica e in data 3 marzo 2021 dal Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta del 22 marzo 2021.

NORMATIVA

1) Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (legge di bilancio 2020), istitutiva della "nuova" Imposta Municipale Propria, articolo 1, commi 738 e seguenti, in particolare:

- comma 744, che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille);

- comma 748 che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 750 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all'azzeramento;

- comma 751, che prevede fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuirla sino all'azzeramento. L'esenzione di tale tipologia di fabbricati con decorrenza 1 gennaio 2022;

- comma 752, che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla sino all'azzeramento;

- comma 753 che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86%

(8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 mille) o di diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille riservata allo Stato);

- comma 754 che individua nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota base, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 756 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;
- comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

2) Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio.

3) Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

4) Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021".

DECISIONE

1 - Approva le aliquote I.M.U. per l'anno 2021, come da tabella figurante quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2 - Dà atto che le aliquote approvate mediante il presente atto risultano coerenti con il progetto di bilancio in corso di approvazione.

Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

EFFETTI

1) Le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

2) Esse sono state determinate in conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento.

3) E' riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

4) Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito informatico.

5) Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario - Entrate, al Servizio Entrate, al Servizio Comunicazione ed al concessionario della riscossione R.T.I. I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A..

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Avv. Lamberto Ghilardi)